RISOLUZIONE N. 36/E

Agenzia Entrate

Divisione Servizi

Direzione Centrale Servizi
Istituzionali e di Riscossione

Roma, 16 ottobre 2026

OGGETTO: Istituzione del codice tributo per l'utilizzo, tramite modello F24, del credito d'imposta per l'acquisto di prodotti realizzati con materiali provenienti dalla raccolta differenziata degli imballaggi in plastica ovvero di imballaggi biodegradabili e compostabili o derivati dalla raccolta differenziata della carta, dell'alluminio e del vetro di cui all'articolo 1, comma 686, della legge 29 dicembre 2022, n. 197

L'articolo 1, comma 686, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 prevede il riconoscimento di un credito d'imposta alle imprese che acquistano prodotti realizzati con materiali provenienti dalla raccolta differenziata degli imballaggi in plastica ovvero che acquistano imballaggi biodegradabili e compostabili o derivati dalla raccolta differenziata della carta, dell'alluminio e del vetro, alle condizioni ivi indicate.

Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro delle imprese e del made in Italy e con il Ministro dell'economia e delle finanze del 2 aprile 2024, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 117 del 21 maggio 2024, (di seguito "*decreto*"), sono stati disciplinati, tra l'altro, i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta in parola.

In particolare, l'articolo 9, comma 1, del *decreto* prevede che il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, presentando il modello F24 unicamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento.

Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, ai sensi dell'articolo 10, comma 1, del *decreto*, comunica all'Agenzia delle entrate l'elenco delle imprese ammesse a fruire dell'agevolazione e l'importo del credito d'imposta concesso, nonché le eventuali variazioni e revoche, anche parziali.

Ciascun beneficiario può visualizzare l'ammontare dell'agevolazione fruibile in compensazione, come comunicato dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, tramite il proprio cassetto fiscale, accessibile dall'area riservata del sito *internet* dell'Agenzia delle entrate.

Tanto premesso, per consentire l'utilizzo in compensazione del credito d'imposta, tramite modello F24, è istituito il seguente codice tributo:

- **"7078"** denominato **"Credito d'imposta per l'acquisto di prodotti realizzati con materiali provenienti dalla raccolta differenziata degli imballaggi in plastica ovvero di imballaggi biodegradabili e compostabili o derivati dalla raccolta differenziata della carta, dell'alluminio e del vetro - articolo 1, comma 686, legge 29 dicembre 2022, n. 197".**

In sede di compilazione del modello di pagamento F24, il suddetto codice tributo è esposto nella sezione "*Erario*", in corrispondenza delle somme indicate nella colonna "*importi a credito compensati*", ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell'agevolazione, nella colonna "*importi a debito versati*". Il campo "*anno di riferimento*" è valorizzato con l'anno di sostenimento della spesa, nel formato "*AAAA*", indicato nel cassetto fiscale.

Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 9, comma 2, del *decreto*, l'Agenzia delle entrate, in fase di elaborazione dei modelli F24 presentati dai contribuenti, verifica che i contribuenti stessi siano presenti nell'elenco dei beneficiari trasmesso dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, ai sensi dell'articolo 10, comma 1, e che l'ammontare del credito d'imposta utilizzato in compensazione non ecceda l'importo indicato in

tale elenco, pena lo scarto del modello F24, tenendo conto anche delle eventuali variazioni e revoche, anche parziali, successivamente trasmesse dallo stesso Ministero.

IL DIRETTORE CENTRALE *ad interim*
Firmato digitalmente